



ordine degli architetti · ascoli piceno
pianificatori paesaggisti conservatori

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ONORARI,
DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA
DI ASCOLI PICENO, PER L'EMISSIONE DEI PARERI
SUI COMPENSI PROFESSIONALI**

PREMESSO CHE

nel corso degli anni sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi inerenti il compenso delle prestazioni professionali che potrebbero aver creato disguidi ed equivoche interpretazioni;

VISTO CHE

- il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, come convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 ha abrogato tutte le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico italiano;

- al Capo III di detto D.L., l'art. 9, c.2 precisa : "Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante";

- il comma 4 del summenzionato articolo 9 del D.L., come convertito, precisa, altresì: "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.";

- le norme emanate non hanno abrogato la facoltà dell'Ordine di valutare prestazioni professionali, anche in presenza di contenziosi, a mente del comma 3 dell'art 5 del Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e che tale facoltà gli è riconosciuta anche dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 comma 2 e 3 del Codice di Procedura Civile;

- il CNAPPC, a fronte delle modifiche normative, ha inserito nel codice deontologico la necessità, al momento del ricevimento della commessa, della stesura di idoneo contratto d'opera, rafforzando l'adempimento con la previsione di tale obbligo entro le norme di deontologia, col duplice intento di contenere il contenzioso afferente la specifica materia e stabilire in maniera chiara, ed inequivoca, ruoli e obblighi che, nel passato, hanno dato luogo a contenziosi non più percorribili e per i lunghi tempi della giustizia civile e per la chiarezza dell'incarico da svolgere;

- successivamente all'approvazione della L. 27/2012, è stato emanato il D.M. 140/2012, noto come "decreto parametri", in vigore dal 23 agosto 2012 e tuttora vigente, che regola e valuta le prestazioni svolte o da svolgersi per incarichi di committenti privati in sede di giudizio;

- il successivo D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 determina i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria;

CONSIDERATO CHE

- il 21 aprile 2023 è stata emanata la legge n° 49 sull'equo compenso entrata in vigore dal 20 maggio 2023;

- questa legge stabilisce che la remunerazione percepita da un professionista per un servizio reso deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, nonché conforme ai compensi previsti;

- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, i valori presi a riferimento dalla legge 49/2023 sono attualmente quelli stabiliti dal DM 140/2012;

- questa nuova legge si applica nei rapporti professionali riguardanti la prestazione d'opera intellettuale, ex art 2230 C.C., regolati da convenzioni ed aventi per oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di:

- imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie,

- imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno più di cinquanta dipendenti e hanno avuto ricavi superiori ai 10 milioni di euro.

- Pubblica Amministrazione e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

ATTESO CHE

- i professionisti sono tenuti a stipulare con il committente un contratto/lettera di incarico in forma scritta al momento dell'affidamento dell'incarico, anche secondo quanto stabilito dal nuovo codice deontologico e l'assenza di contratto scritto costituisce illecito disciplinare;

RITENUTO CHE

- la mancanza di un contratto, in qualsiasi forma scritto, non inficia il diritto al compenso per le prestazioni comunque svolte;

Tutto ciò premesso si delibera quanto segue:

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ONORARI, DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, PER L'EMISSIONE DEI PARERI SUI COMPENSI PROFESSIONALI

ARTICOLO 1 - TERMINI E DEFINIZIONI

COMMITTENTE: qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera e le prestazioni professionali, ad essa connesse, vengono realizzate.

COMMISSARIO: componente della Commissione.

COMMISSIONE: Commissione Onorari dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori dell'Ordine degli Architetti della provincia di Ascoli Piceno.

CORRISPETTIVO: è l'ammontare dell'onorario per le prestazioni professionali svolte e delle relative spese.

DELEGATO: Consigliere dell'Ordine appositamente nominato dal Consiglio dell'Ordine con l'incarico di sovrintendere e coordinare i lavori della commissione onorari.

PROFESSIONISTA: Architetto, Paesaggista, Pianificatore o Conservatore iscritto all'albo del proprio Ordine di appartenenza.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di parere.

ARTICOLO 2 – COMPETENZA TERRITORIALE

La Commissione ha competenza territoriale sulle prestazioni degli iscritti al proprio albo, anche se svolte fuori dalla circoscrizione provinciale.

Se l'onorario riguarda prestazioni di più architetti riuniti in gruppo, anche appartenenti a Ordini differenti, la richiesta di parere deve essere rivolta all'Ordine di appartenenza del capogruppo o a quello del componente all'uopo delegato dagli altri professionisti unitamente alla rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico (vedi Modello M4), da parte degli altri professionisti, ai propri Ordini di appartenenza nonché di accettazione delle deliberazioni e dei pareri espressi dalla Commissione Onorari.

ARTICOLO 3 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ONORARI

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari comunque non superiore a 5 (cinque) e viene nominata dal Consiglio con apposita Delibera.

I Commissari sono scelti tra gli iscritti col criterio della competenza in materia e dell'esperienza. Al momento della nomina tutti i componenti devono obbligatoriamente essere in regola con i contributi di iscrizione all'Ordine e non aver riportato provvedimenti disciplinari di alcun tipo.

Almeno uno dei commissari dovrà essere individuato tra i componenti del Consiglio dell'Ordine.

E' data la possibilità al Consiglio di nominare un Membro Auditore, che assista ai lavori della commissione senza esprimere parere e senza diritto al Gettone di presenza.

E' facoltà dei componenti del Consiglio dell'Ordine partecipare in qualità di auditori alle riunioni della Commissione senza diritto al Gettone di presenza.

ARTICOLO 4 - IL DELEGATO DEL CONSIGLIO

Il Delegato del Consiglio ha il dovere di:

- convocare la Commissione,
- convocare, qualora necessario le Parti (committente e professionista) anche separatamente;
- firmare l'atto finale di liquidazione del Corrispettivo;
- relazionare il Consiglio dell'Ordine sui lavori della Commissione;
- relazionare il Consiglio dell'Ordine su pareri di particolare complessità;
- proporre al Consiglio dell'Ordine la sostituzione di membri;
- proporre al Consiglio dell'Ordine le opportune iniziative, suggerite dalla Commissione Onorari in merito a problemi, situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento del proprio mandato.

ARTICOLO 5 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

La commissione nell'ambito dei propri compiti svolge le seguenti incombenze:

1 – redige per ogni pratica il verbale contenete le eventuali osservazioni e/o rettifiche proposte, le eventuali richieste di integrazione, gli estremi dell'approvazione anche in assenza di incarico scritto redigendo apposita segnalazione al Consiglio dell'Ordine;

2 – propone al Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Delegato, le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento del proprio mandato, in merito a problemi connessi con l'attività professionale;

3 – segnala al Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Delegato, eventuali situazioni che possono configurare problematiche di natura deontologica come la mancanza di un contratto o di un incarico scritto;

4 – assolve altri incarichi indicati dal Consiglio dell'Ordine che abbiano attinenza con i compiti suddetti.

ARTICOLO 6 – DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI

La Commissione Onorari opera per la durata del Consiglio che l'ha nominata sino all'insediamento della nuova Commissione nominata dal Consiglio subentrante.

Dietro segnalazione della Commissione, il commissario che, per assenza prolungata, comprometta il regolare funzionamento dei lavori verrà sostituito dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera.

In caso di 5 (cinque) assenze ingiustificate il Commissario verrà considerato dimissionario e sostituito con le modalità di cui sopra.

Il Consiglio può sostituire in ogni momento uno o più membri della Commissione, qualora ostacolino il funzionamento della Commissione.

ARTICOLO 7 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

La Commissione si riunisce su convocazione del Delegato.

Le sedute della Commissione devono considerarsi valide con la presenza di almeno tre Commissari.

Il Delegato può convocare il Professionista richiedente il parere ogni qualvolta siano necessari ulteriori chiarimenti sullo svolgimento dell'incarico e sulla corretta formulazione della richiesta di onorario.

Parimenti può convocare il Committente richiedente il parere dandone preventiva comunicazione al Professionista affinché il collega abbia modo di precisare o documentare le modalità di svolgimento dell'incarico.

Il Delegato può convocare unitamente il Professionista ed il Committente quando ciò possa consentire una più completa ed esaustiva valutazione delle pratiche.

Sia il Professionista che il Committente possono richiedere, previa istanza scritta, di essere ascoltati dalla Commissione.

In assenza del Delegato assumerà la conduzione dei lavori il Commissario Anziano per iscrizione all'Albo.

Il verbale dovrà essere controfirmato da tutti i componenti presenti ed anche dall'eventuale Membro Auditore.

ARTICOLO 8 – ISTRUZIONE DELLE PRATICHE

Ricevute le pratiche, la Commissione ne inizia l'esame secondo l'ordine cronologico del protocollo riportando a verbale le decisioni prese.

Il verbale sarà redatto dal commissario più giovane.

In caso di particolare complessità, il Delegato, ove lo ritenga necessario, può designare uno o più commissari ad istruire e a relazionare la pratica. Tale procedura sarà comunicata al richiedente e riportata sul verbale.

Il primo passo sarà svolto nell'analisi della relazione cronologica e della lettera d'incarico.

In sua mancanza sarà comunicato al Consiglio dell'Ordine l'illegittimo comportamento deontologico.

ARTICOLO 9 – EMISSIONE DEI PARERI

Su richiesta sia del Professionista che del Committente, la Commissione Onorari esprime:

- **Parere di Congruità** sulla prestazione effettuata, anche a consuntivo finale dell'opera, da richiedersi con l'apposito Modello M1. Il Parere di Congruità determina il valore del compenso spettante al professionista in virtù delle prestazioni svolte fino al momento della richiesta effettuata anche quando sia necessario provvedere al completamento del servizio professionale con prestazioni non previste.

Il parere viene rilasciato sulla base di un approfondito esame di tutta la documentazione prodotta e/o integrata dal Professionista e/o dal Committente e dopo la verifica della rispondenza tra le prestazioni e gli onorari esposti in parcella e quelle effettivamente svolte e sostenute tenendo conto anche della lettera o contratto d'incarico sia per lavori privati che pubblici.

- **Parere preventivo** su prestazioni ancora da svolgere da richiedersi con l'apposito Modello M2.

Il Parere Preventivo verrà rilasciato su prestazioni ancora da svolgere e l'apposito visto potrà costituire acconto sui diritti di visto della eventuale futura richiesta finale di congruità.

L'Onorario sarà misurato in base ai criteri definiti dalla legge e dalla giurisprudenza, e o dalla

prassi, e cioè facendo riferimento, a seconda dei casi:

- a) alla tariffa professionale (Legge 143/1949), per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.08.2012;
- b) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni rese a Committenti privati non completate prima del 23.08.2012;
- c) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012.

Tenuto conto di quanto dettato dalla normativa riguardante l'affidamento degli incarichi per prestazioni inerenti i lavori pubblici, si farà riferimento:

- d) al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a Committenti pubblici, se affidate entro il 20.12.2013;
- e) ai parametri di cui al D.M.143/2013, per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 21.12.2013 e fino al 26.07.2016.
- f) ai parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell'art.24, c.8 del D.Lgs n° 50 del 2016 per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 27.07.2016.
- g) alla Legge n. 49/2023 sull'equo compenso, in vigore dal 20 maggio 2023 in relazione alla tipologia della committenza.
- h) ai nuovi parametri entrati in vigore con il Nuovo codice dei Contratti Pubblici, in vigore da 01.07.2023 in base al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Tale parere comporta la redazione del verbale di approvazione o dell'eventuale diniego.

- **Parere sulla Complessità della Progettazione Architettonica** così come richiesta dalla normativa del Sisma, in base alla scala "valorimetrica" degli elementi probatori di riscontro del grado di complessità, assunto con deliberazione del Consiglio dell'Ordine n° 4 in data 21/01/2022. Nel caso dell'approvazione il Delegato firmerà l'atto finale di liquidazione.

ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE

Il richiedente deve formulare domanda presso la Segreteria dell'Ordine utilizzando gli appositi moduli predisposti (M1, M2, M3, M4, DP e TP per i Professionisti e M5, DP e TC per i Committenti) nonché provvedere al versamento di un acconto fisso non restituibile, così come deliberato dal Consiglio come da schema A allegato.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione dettagliatamente riportata nel modulo predisposto per la richiesta di parere.

Alla documentazione va allegato un supporto digitale (Penna USB, CD ecc) contenente tutto il materiale cartaceo inerente la richiesta in formato PDF immutabile ed apposita dichiarazione della corrispondenza dei materiali cartacei ed informatici forniti.

ARTICOLO 11 - NORME DEONTOLOGICHE

I Commissari sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di quello professionale ed in particolare non dovranno fornire alcuna anticipazione sui lavori in essere della Commissione. Il Commissario che richiede il parere relativo ad una propria prestazione professionale si dovrà allontanare dalla seduta e ciò dovrà risultare dal Verbale. In questo caso la Commissione assumerà decisioni anche in numero inferiore alla maggioranza necessaria.

Parimenti il Commissario si dovrà allontanare dalla seduta qualora il parere sia relativo ad una richiesta riguardante tutti i casi di notorio conflitto di interessi ed in particolare quando la pratica riguarda:

- un familiare o parente,
- un proprio congiunto,
- un collega o un collaboratore di studio.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali di professionisti, richiedenti di parere e di qualsiasi altro soggetto possa essere coinvolto nelle attività della commissione da parte dei commissari, dovrà essere svolto nel rispetto dei principi di liceità e correttezza in riferimento all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), assicurando la massima riservatezza e non divulgazione di alcuna informazione inerente alle attività della commissione. Nel caso in cui dovesse verificarsi una violazione dei dati trattati dovuta a perdita, distruzione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati da soggetti non autorizzati, il c.d. Data Breach, la commissione deve informare senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dal momento in cui se ne è venuto a conoscenza, il consiglio direttivo dell'Ordine per le dovute valutazioni del caso in accordo con il DPO.

ARTICOLO 13 – PROCEDIMENTO

La procedura per l'emissione del parere, salvo sospensioni e o interruzioni, deve concludersi entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della Domanda. Il richiedente, previa comunicazione scritta al Delegato, può in ogni momento interrompere la procedura rinunciando al pronunciamento della Commissione corrispondendo quanto eventualmente dovuto ai sensi del precedente art.10.

ARTICOLO 14 – SPORTELLO SUPPORTO

La Commissione può essere di supporto sia ai colleghi che ai committenti per problematiche relative a:

- pareri su incarichi da sottoscrivere, nel caso verrà rilasciato apposito parere come da verbale sottoscritto dalla commissione ed inviato al richiedente a mezzo PEC;
- pareri su comportamenti da tenere e qualsiasi problematica inerente lo svolgimento delle prestazioni professionali, nel caso verrà rilasciato apposito parere come da verbale sottoscritto dalla commissione ed inviato al richiedente a mezzo PEC.

I colleghi ed i committenti interessati potranno richiedere alla Segreteria dell'Ordine il necessario appuntamento con la redazione del modello M6 previo versamento dell'apposito diritto di segreteria.

Il Delegato concorderà l'appuntamento dandone comunicazione al richiedente ed alla Commissione.

ARTICOLO 15 – DIRITTI DI VISTO E DI SEGRETERIA

L'importo, e la modalità di pagamento, dei diritti di visto, dovuti per le attività richieste alla Commissione, sono determinati con specifica delibera dal Consiglio dell'Ordine.

Il diritto di visto si compone di diverse voci con diversi importi che saranno appositamente deliberati dal Consiglio dell'Ordine come da schema A allegato.

I diritti di visto di congruità sono pari al **2%** (dueper cento) dell'importo dell'onorario riconosciuto oltre i diritti di segreteria e dei bolli.

I diritti di visto di per pareri preventivi sono pari al **2‰** (duepermille) dell'importo dell'onorario riconosciuto oltre i diritti di segreteria e dei bolli.

I diritti di visto di cui all'art.9 per Parere sulla Complessità della Progettazione Architettonica così come richiesta dalla normativa del Sisma sono pari al **0,15‰** (zerovirgolaquindicipermille) dell'importo dell'onorario riconosciuto oltre i diritti di segreteria e dei bolli.

Le richieste di emissione di pareri d'Urgenza comporteranno appositi diritti pari ad € 100,00 da versarsi contestualmente alla richiesta di emissione del parere.

Potrà essere facoltà del richiedente chiedere il frazionamento dell'importo dei diritti di visto in massimo due rate, a cadenza mensile qualora gli stessi siano superiori a € 500,00 e di quattro rate, sempre a cadenza mensile, qualora i diritti di segreteria siano superiori a € 1.000,00.

La rateizzazione comporterà la restituzione della pratica di Visto al termine della rateizzazione concordata.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

A seguito della Delibera di Consiglio n° 3 del 24 Gennaio 2024 il presente regolamento, composto da quindici articoli, dai necessari Modelli M1, M2, M3, M4, M5, M6 TP e TC di presentazione ed accompagnamento delle richieste di Visto di Congruità, Parere Preventivo, Parere sulla Complessità della Progettazione Architettonica e di attivazione dello Sportello Supporto, dalla Griglia della Scala Valorimetrica per la determinazione della Complessità della Progettazione Architettonica, dall'allegato A per la determinazione dei diritti di Visto, **modificato e integrato con delibera n. 8 del 16/02/2024 entrerà in vigore il 16/02/2024.**

Le eventuali modifiche ed integrazioni saranno adottate dal Consiglio dell'Ordine con futura apposita delibera.